

*Spett.le*

*Banca d'Italia Roma*

*Con il presente documento, nella prospettiva di una costante collaborazione attiva con la Vigilanza, la scrivente Banca formula talune osservazioni e proposte alle nuove disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo destinate a confluire nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e sottoposte a consultazione pubblica.*

*Si inviano distinti saluti.*

*Aquara, 08 novembre 2017*

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
di AQUARA  
IL DIRETTORE  
(Rag. *Mafrino Antonio*)**



## Premessa

Si ringrazia la Banca d'Italia per la possibilità offerta ai sensi della legge 262/2005 di fornire osservazioni, commenti e proposte alle nuove disposizioni di vigilanza per le Banche di credito cooperativo (Bcc).

Le disposizioni poste in consultazione tengono conto delle modifiche normative intervenute a seguito della riforma del credito cooperativo (Legge n. 49/2016) nonché delle norme secondarie emanate dall'Organo di vigilanza il 2 novembre 2016 in attuazione della suddetta riforma (19° aggiornamento della Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013).

Si esprime preliminarmente apprezzamento e condivisione per aver specificato, in modo chiaro ed inequivocabile, che i diritti amministrativi (diritto di intervento e di voto in assemblea), attribuiti ai soci finanziatori per mezzo del possesso delle azioni di finanziamento ex art. 150-ter del TUB, devono consentire di esercitare, in deroga al principio del voto capitaro, un effettivo potere di monitoraggio della gestione della Bcc o il controllo della stessa (anche ai sensi dell'art. 2359, primo comma, nn. 1) e 2) del codice civile).

## Osservazioni

Preso favorevolmente atto della volontà di rivedere, pur salvaguardando il carattere localistico delle Bcc, i criteri per la determinazione della competenza territoriale in una prospettiva di maggiore flessibilità organizzativa e con l'obiettivo di rimuovere possibili intralci alla rete degli sportelli nell'ambito di un gruppo bancario cooperativo, l'unica osservazione che si fornisce è riferita alla nuova definizione perimetrale di competenza territoriale e, in particolare, al numero dei soci richiesti per poter identificare i comuni limitrofi a quelli limitrofi ai comuni in cui la Bcc ha sede o succursali.

Prima di esaminare il nuovo ed ampliato perimetro della competenza territoriale, si segnala, preliminarmente, un'incongruenza nella formulazione della lett. c) del paragrafo 4 (dedicato, appunto, alla "Competenza territoriale") nella parte in cui si richiama anche la lettera a), ritenendo che l'unica lettera a dover essere richiamata sia la lettera b). In altre parole, la nuova definizione di competenza territoriale dovrebbe ricomprendere:

- a) i comuni ove la banca ha sede e proprie succursali;
- b) i comuni limitrofi a quelli indicati alla precedente lettera a);
- c) i comuni limitrofi a quelli indicati alla precedente lettera b) – diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) – purché la banca abbia un numero minimo di soci determinato con le modalità di cui si dirà nel prosieguo.

Come ampiamente illustrato nella Relazione sull'Analisi d'Impatto allegata alle nuove disposizioni in consultazione, corretto appare l'utilizzo di un indicatore basato sulla popolazione residente rispetto ad un indicatore basato sulla compagine sociale complessiva.

Ciò che non si condivide è la linea di demarcazione della dimensione di 50 mila abitanti e la specifica calibrazione della percentuale dei soci per i comuni con un determinato numero di

popolazione residente, in quanto appare poco efficace e di non sempre facile applicazione. Inoltre, il meccanismo proposto produce alcune importanti incongruenze e non tiene conto di specifici adeguamenti normativi conseguenti all'attuazione della legge di riforma del credito

cooperativo (asimmetrie normative). Ad esempio, non si tiene conto dei nuovi limiti richiesti per la costituzione di una Bcc (500 soci) o per l'apertura di sedi distaccate (500 soci da reclutare tra comune in cui sarà posta la sede distaccata e comuni limitrofi).

Così come strutturata la norma in consultazione, per un comune di 50 mila abitanti confinante con un limitrofo, sarebbero richiesti 1.250 soci ( $50.000 \times 2,5\%$ ), ossia molti di più rispetto ai 500 necessari per la costituzione di una Bcc o per l'apertura di una sede distaccata, mentre per un comune di 51 mila abitanti (appena 1.000 residenti in più) ne servirebbero solo 153 ( $51.000 \times 0,3\%$ ), ossia molti meno dei 500 richiesti per la costituzione di una Bcc o per l'apertura di una sede distaccata.

Ipotizzando di abbassare a 20 mila abitanti il numero dei residenti del comune cui applicare la percentuale del 2,5 si arriverebbe esattamente al numero minimo previsto per la costituzione di una nuova Bcc o per l'apertura di sedi distaccate (500 soci). Inoltre, prevedendo, in ogni caso, un minimo di 500 soci per i comuni con oltre 20 mila abitanti cui applicare la minore percentuale dello 0,3%, si otterrebbe una fascia di comuni, precisamente tra i 20 mila ed i 166.700 residenti, cui sarebbero richiesti 500 soci per potere essere considerati comuni limitrofi di cui alla lettera c). La suddetta formulazione, alternativa a quella posta in consultazione, agevolerebbe il calcolo per tutti i comuni limitrofi rientranti nella suddetta fascia e non incentiverebbe oltre modo l'apertura di sedi distaccate o la costituzione di nuove Bcc al solo scopo di ampliare la competenza territoriale della Bcc o del gruppo bancario cooperativo in aree confinanti con quelle limitrofe ai comuni in cui la Bcc ha la propria sede o le proprie succursali. Solo per comuni con oltre 166.700 abitanti si richiederebbero più di 500 soci calcolati con la percentuale dello 0,3, mentre per comuni con meno di 20 mila abitanti sarebbe necessario un numero di soci calibrato con la percentuale del 2,5. Anche in caso di chiusura di succursali si avrebbe una notevole semplificazione dovuta al fatto di dover calcolare annualmente il numero di soci solo per quei comuni al di fuori della suddetta fascia di comuni tra i 20 mila ed i 166.700 abitanti.

### Osservazioni e proposte specifiche

A pag. 9, al paragrafo 4, "Competenza territoriale", secondo capoverso, lettera c), nell'ottica di salvaguardare il carattere localistico delle Bcc, al fine di semplificare e rimuovere effettivamente possibili intralci alla razionalizzazione della rete degli sportelli nell'ambito di un gruppo bancario cooperativo, nonché di evitare asimmetrie con le norme che disciplinano la costituzione di una Bcc o l'apertura di sedi secondarie (500 soci) e tentare di semplificare per quanto possibile, si propone, anche con l'obiettivo di rimuovere un'incongruenza contenuta nella formulazione della stessa lett. c), la seguente formulazione (in corsivo le integrazioni/modifiche proposte):

c) i comuni limitrofi a quelli indicati *alla precedente lettera b)* – *diversi da quelli di cui alla precedente lettera a)* – ove la banca ha un numero di soci almeno pari a:

- 2,5% della popolazione residente nel comune, se questo non supera i 20 mila abitanti;
- 0,3% della popolazione residente, *con un minimo in ogni caso di 500 soci*, se il comune ha più di 20 mila abitanti.

A pag. 10, al paragrafo 5, “Modifiche statutarie e trasformazioni”, ultimo capoverso, al fine di tenere conto delle norme che disciplinano poteri della capogruppo di un gruppo bancario cooperativo (art. 37-bis del TUB) e procedura di costituzione del gruppo bancario cooperativo (art. 37-ter del TUB), nonché del puntuale intervento del Governatore di Banca d’Italia, Ignazio Visco, nelle Considerazioni finali della relazione annuale 2015 sul ruolo delle associazioni di categoria, si propone la seguente formulazione (in corsivo le integrazioni/modifiche proposte):  
L’autorità competente valuta lo schema statutario *tipo* predisposto *dalla capogruppo* e le eventuali modifiche statutarie difformi dallo statuto tipo, avendo riguardo.....

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO**  
di AQUARA  
**IL DIRETTORE**  
*(Rag. Marino Antonio)*

